

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(TREMELLONI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 1967

Modifiche alle norme sul reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale

ONOREVOLI SENATORI. — A norma dell'articolo 2 della legge 5 luglio 1952, n. 989, e successive modificazioni, gli ufficiali piloti dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, in servizio permanente effettivo, sono tratti per concorso — oltre che dagli ufficiali di complemento piloti — dai sottufficiali piloti di carriera muniti di diploma di scuola media superiore e con 4 anni di servizio da pilota, di cui 2 con qualifica non inferiore a « nella media ».

Peraltro, i marescialli piloti con 2 anni di anzianità di grado possono partecipare — unitamente ai colleghi del ruolo specialisti e del G.A.r.a.t. — ai concorsi per sottotenenti del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, in s.p.e., anche se non posseggano il titolo di studio innanzi indicato (articolo 12 della legge 26 gennaio 1963, n. 52).

Tale diversa normativa, originata dai tempi diversi di emanazione delle rispettive leggi (istitutiva del ruolo naviganti speciale, l'una, e riordinativa del Corpo del genio aeronautico, l'altra) appare ora priva di giustificazione, tanto più ove si consideri che la disposizione restrittiva vige proprio per il ruolo connaturale all'attività tipica dei sottufficiali piloti, quale prosecuzione di carriera per gli elementi professionalmente meglio qualificati.

Con l'unito disegno di legge si provvede, pertanto, a dare una nuova formulazione all'articolo 2 della citata legge 5 luglio 1952, n. 989, nel senso di consentire la partecipazione ai concorsi a sottotenente in s.p.e. dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, anche ai marescialli piloti in servizio permanente con 2 anni di anzianità di grado,

non in possesso del diploma di scuola media superiore, come previsto dal citato articolo 12 della legge n. 52 del 1963.

Viene inoltre stabilita in anni 34 l'età massima richiesta a tutti i sottufficiali piloti aspiranti ai concorsi, rendendo così definitiva la temporanea elevazione del limite di età stabilita per la durata di due anni dalla legge 22 marzo 1965, n. 228; e ciò sia perchè tale norma si è rivelata molto utile all'Amministrazione, che ha potuto così reclutare nel ruolo naviganti speciale sottufficiali piloti con ragguardevole attività di volo, sia per ragioni di uniformità con la citata legge n. 52 del 1963, sul Corpo del genio

aeronautico, che prevede un limite unico di età per i sottufficiali.

L'articolo 2, infine, prescrive il possesso, ai fini dell'avanzamento al grado di maggiore, del diploma di scuola media di secondo grado, così come prescritto dalle vigenti norme sull'avanzamento dei capitani del ruolo assistenti tecnici, del ruolo servizi e del ruolo amministrazione, ruoli ai quali — come ora si propone per quello naviganti speciale — possono accedere anche sottufficiali in s.p.e. non provvisti del titolo di studio suindicato.

Il provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'articolo 2 della legge 5 luglio 1952, numero 989, quale risulta modificato dall'articolo 1 della legge 29 giugno 1961, n. 577, e dalla legge 22 marzo 1965, n. 228, è sostituito dal seguente:

« Il reclutamento nel grado iniziale del ruolo naviganti speciale si effettua mediante concorso per titoli ed esami tra:

gli ufficiali subalterni di complemento del ruolo naviganti, muniti del brevetto di pilota militare, che abbiano compiuto un periodo di servizio di almeno due anni come ufficiali piloti;

i marescialli in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, cheentino almeno due anni di anzianità di grado, nonchè i marescialli e gli altri sottufficiali, in servizio permanente, dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, che siano in possesso del diploma di licenza di istituto medio di secondo grado e abbiano prestato almeno quattro anni di servizio da sottufficiale pilota.

Per poter partecipare ai concorsi, gli ufficiali subalterni e i sottufficiali non debbono aver superato, rispettivamente, l'età di 27 e di 34 anni alla data del bando ».

Art. 2.

Nella tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, al quadro II — ruolo naviganti speciale — in corrispondenza del grado di capitano sono aggiunte nella colonna 3 le seguenti parole: « diploma di licenza di istituto medio di secondo grado ».